

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

	z. K.	Federf.	MitInt.	Sektion
DIR				
BWO				Sachb.
KOM				
BFE	- 1. Feb. 2013			Termin
OFEN				Kopie
UFE				
AEE				Akten-Nr.
AEW				
ARS				
FLC				Erledigt

Ufficio federale dell'energia
Sezione BP
CH - 3003 Berna

Presa di posizione del Cantone Ticino sulla strategia energetica 2050 della Confederazione

Gentili Signore, egregi Signori,

con lettera del 28 settembre 2012 ci avete richiesto una presa di posizione sul primo pacchetto di misure previsto dalla strategia energetica 2050. Vi ringraziamo per l'opportunità che ci avete concesso di esprimere le nostre osservazioni in merito che esponiamo di seguito.

Considerazioni generali

Quale premessa segnaliamo come il Cantone Ticino stia allestendo un suo Piano energetico cantonale con lo scopo di definire la propria politica energetica dei prossimi anni. Essa dovrà essere in grado di integrare e coordinare obiettivi di sviluppo economico e sociale con obiettivi di politica ambientale e climatica. In ultima analisi si dovrà dunque mirare a una politica energetica coordinata e dinamica in grado di affrontare le sfide poste dalle esigenze attuali e future attraverso proposte volte a diminuire i consumi e le emissioni di CO₂ e a diversificare la produzione e l'approvvigionamento, considerando nel contempo gli interessi economici legati al settore energetico, sia a livello di investimenti per la produzione indigena e la copertura del fabbisogno, sia a livello di costi per il consumatore finale.

In questo senso, il piano energetico cantonale riassume e concretizza la visione della politica energetica nello spirito dello sviluppo sostenibile previsto dalla Costituzione e dalle legislazioni federale e cantonale ed è sotteso ai seguenti principi di base fondamentali che guidano l'autorità nella definizione degli obiettivi e della strategia energetica del Cantone:

- La politica energetica è conforme ai principi dello sviluppo sostenibile;
- La politica energetica integra gli obiettivi della politica climatica;

- La politica energetica deve garantire l'approvvigionamento;
- La politica energetica è un tassello della politica di sviluppo economico del Cantone e delle regioni;
- La politica energetica è coordinata con gli strumenti della pianificazione territoriale.

In generale dunque si tratterà di operare scelte a livello federale e cantonale che tendano da una parte a ridurre i consumi di energia e a promuovere lo sfruttamento di fonti rinnovabili, garantendo nel contempo che possano essere raggiunti gli ulteriori obiettivi legati allo sviluppo socio-economico, quali la sicurezza, il commercio e la diversificazione dell'approvvigionamento, la razionalizzazione e l'ottimizzazione degli impianti di produzione di energia idroelettrica, settore di particolare importanza per il nostro Cantone, e della rete di distribuzione.

Venendo ora alla strategia posta in consultazione a livello federale, constatiamo come essa sia prettamente orientata al settore edifici e solo marginalmente a quello della mobilità, pur essendo questo settore una fonte importante delle emissioni di CO₂. Con riferimento alle esigenze di efficienza energetica e in particolare di riduzione delle emissioni di CO₂, a nostro giudizio questa impostazione deve essere corretta riprendendo le misure per il settore della mobilità che erano già state individuate e non più poste in consultazione. In particolare ci riferiamo al bonus per l'acquisto per veicoli molto efficienti.

Per quanto riguarda il fronte delle energie rinnovabili ed il loro potenziamento, le misure previste interpellano in modo molto diretto e incisivo la pianificazione del territorio, la quale è chiamata a moltiplicare gli sforzi per trovare nuove ubicazioni per la produzione di energia rinnovabile. Per contro, sul fronte dell'efficienza energetica, le misure toccano la pianificazione del territorio in modo assai marginale. In particolare, per quanto concerne il settore edifici, la strategia punta infatti su un risanamento del parco alloggi, senza entrare nel merito della loro organizzazione nel territorio. Lo stesso dicasi per le misure di efficienza energetica relative al settore mobilità, dove il peso è posto in modo quasi univoco sull'efficienza energetica dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture, senza nessuna vera riflessione sul rapporto tra struttura degli insediamenti, reti di mobilità e consumo energetico.

A nostro giudizio questa impostazione appare lacunosa, soprattutto perché i dati contenuti nella documentazione non permettono di farsi un'idea quantitativa dell'impatto territoriale della Strategia 2050. L'assenza di un parametro importante quale l'impatto territoriale non permette di valutare nemmeno sommariamente la proporzionalità della misura proposta dalla strategia, di riconoscere all'impiego e al potenziamento delle energie rinnovabili un interesse nazionale di valore equivalente o superiore all'interesse per la tutela della natura e del paesaggio.

Da parte nostra ribadiamo l'importanza del coordinamento della politica energetica con le altre politiche ambientali; in questo senso constatiamo purtroppo che la strategia energetica 2050 non è sufficientemente armonizzata con la strategia Biodiversità Svizzera, rispettivamente con la nuova politica forestale 2020.

Secondo la Strategia Biodiversità per preservare i servizi ecosistemici, i vari settori economici e le politiche settoriali devono riconoscere l'importanza della biodiversità e tenerne conto nelle loro azioni e nelle loro decisioni. Con particolare riferimento al settore energetico, la Strategia Biodiversità definisce il principio di ridurre al minimo gli interventi a danno della biodiversità. In quest'ottica la Confederazione è chiamata a trovare il modo per evitare i conflitti con gli obiettivi della biodiversità, anche nel quadro della Strategia energetica 2050. Per di più la Strategia Biodiversità prevede che gli incentivi del sistema finanziario debbano essere ottimizzati e rivisti in modo tale da evitare che settori e attività suscettibili di influire negativamente sulla biodiversità possano beneficiare di sovvenzioni da parte dello Stato.

La nuova politica forestale 2020 contempla invece fra i suoi obiettivi quello di sfruttare maggiormente i boschi svizzeri a scopo energetico, mentre la strategia energetica 2050 non entra praticamente nel merito dell'energia termica.

Infine si segnala che, parallelamente alla consultazione in oggetto, vi sono diverse iniziative popolari concernenti temi energetici che potrebbero mutare in maniera significativa il quadro legislativo e di conseguenza avere ripercussioni sugli obiettivi previsti dall'attuale strategia.

Considerazioni puntuali

Le considerazioni di dettaglio sono contenute nel questionario allegato alla presente. Tuttavia qui di seguito riassumiamo quelle ritenute più rilevanti.

1. Piani direttori cantonali e "piano del potenziale di sviluppo"

Gli articoli 11, 12 e 13 dell'avamprogetto di Legge sull'energia toccano direttamente la pianificazione del territorio e in particolare i piani direttori cantonali.

La proposta di modifica della LEné introduce un nuovo strumento nella forma di un "Piano del potenziale di sviluppo" (art. 12), la cui valenza non è chiara. Pur presentando delle affinità con lo strumento del "Piano settoriale", dalla documentazione si evince che l'obiettivo non è quello di introdurre un nuovo Piano settoriale, ma di indurre una "pianificazione comune dei Cantoni" (art. 11 cpv. 1) per "consentire di sfruttare in modo appropriato i potenziali esistenti" (art. 11 cpv. 2).

I risultati della pianificazione dei Cantoni dovrebbero poi confluire nel citato Piano del potenziale di sviluppo (art. 12 cpv. 1), che la Confederazione approva e di cui tiene conto nel quadro della procedura di approvazione dei piani direttori (art. 12 cpv. 3).

Riteniamo che questo meccanismo presenti numerosi problemi. Innanzi tutto non si comprende perché si opti per la creazione di un nuovo strumento anziché utilizzare quelli già a disposizione, in particolare quello del Piano settoriale. Neppure la valenza del nuovo Piano del potenziale di sviluppo è chiara. Dalla documentazione sembra di poter evincere che tale piano non sia vincolante, salvo poi constatare a livello di legge che lo stesso costituisce una base per l'approvazione dei piani direttori da parte della Confederazione.

Tale modo di procedere non garantisce nemmeno un approccio uniforme da parte dei Cantoni e la creazione di una visione nazionale coerente, capace di tenere conto di tutti gli interessi in gioco ed effettuare una ponderazione degli interessi che superi i confini cantonali.

La necessità di includere il tema dell'energia nel Piano direttore è assodata e il Canton Ticino si è già mosso in questa direzione elaborando una specifica scheda (V3 Energia). A livello federale, l'eventuale contenuto minimo dei piani direttori in materia di energia dovrebbe se del caso essere inserito nella LPT e non nella LEne, come proposto (cfr. art. 13 cpv. 1). In base al principio di sussidiarietà, nemmeno il riferimento alla pianificazione delle utilizzazioni (art. 13 cpv. 2), di competenza dei Comuni, è pertinente. Oltretutto non è nemmeno necessario, considerato che a questo proposito la LPT è sufficientemente esaustiva.

2. Interesse nazionale nel caso dell'impiego di energie rinnovabili

Condividiamo il principio dell'attribuzione dell'interesse nazionale nel caso dell'impiego di energie rinnovabili.

Per quanto concerne l'attribuzione di un interesse nazionale equivalente o maggiore secondo l'art. 6 cpv. 2 LPN per nuovi impianti a partire da una determinata grandezza sancito all'art. 14 cpv. 1-3 LEne, riteniamo che il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, le cerchie economiche e le associazioni di tutela dell'ambiente, debba fissare in ogni caso e per ogni tecnologia la necessaria grandezza e importanza degli impianti nonché la necessaria grandezza e importanza delle centrali di pompaggio (modifica dell'art. 14 cpv. 4 Lene).

A nostro parere risulta invece eccessiva l'attribuzione, anche in via eccezionale, di un interesse nazionale equivalente o superiore secondo l'art. 6 cpv. 2 LPN nel caso di impianti di piccola dimensione (così come proposto dall'art. 15). Riteniamo infatti che, creando le basi per il riconoscimento dell'interesse superiore a qualsiasi progetto che riguardi le energie rinnovabili, seppur dipendenti dalla rilevanza per gli obiettivi di sviluppo (si ritiene a livello nazionale, benché non specificato), si svuoti di significato i principi e gli obiettivi di tutela dei biotopi e dei paesaggi inventariati. Pur riconoscendo l'importanza del settore energetico, una simile impostazione appare sproporzionata e pertanto richiediamo che per i motivi evidenziati l'art. 15 LEne sia stralciato o quantomeno riformulato considerata anche la sua esposizione alquanto confusa.

3. Procedure di autorizzazione e termine per le perizie

L'art. 25 LPN – cui fa espressamente riferimento l'art. 16 della proposta di modifica - esplica la sua portata sui servizi incaricati della protezione della natura e del paesaggio designati dai Cantoni, nonché sulla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio. In particolare il cpv. 2 dell'art. 16 prevede che sia concesso un termine massimo di tre mesi per l'inoltro delle perizie e delle prese di posizione all'autorità competente per il rilascio

dell'autorizzazione. Il termine di tre mesi presuppone che vi sia un potenziamento delle risorse umane legate a questo tipo di attività. Crediamo che questa indicazione non debba essere inserita nella legge ma piuttosto nell'Ordinanza, relativizzandone il carattere perentorio e introducendo la possibilità di deroga per progetti particolarmente complessi o a partire da una determinata grandezza e importanza.

Visto quanto sopra, si propone la seguente modifica dell'art. 16 cpv. 2 da trasporre nell'Ordinanza:

Le commissioni e i servizi di cui all'art. 25 LPN inoltrano le loro perizie all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione di regola entro quattro mesi dalla sua richiesta. Per progetti particolarmente complessi, il termine può essere posticipato a fronte di motivate esigenze.

4. Contingenti di tecnologia fotovoltaica

Relativamente all'art. 20 LEne non condividiamo il principio di penalizzare una singola tecnologia di produzione di energia rinnovabile tramite la limitazione dei mezzi a disposizione ogni anno per i gestori di impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di corrente elettrica. Il tutto deve essere analizzato in un'ottica di copertura e di garanzia di approvvigionamento elettrico con la dismissione degli impianti nucleari esistenti. Di conseguenza riteniamo che gli artt. 20 e 30 LEne vadano stralciati.

5. Rimborso del supplemento di rete

Per condividendo il principio che cerca di limitare le ricadute negative per i grandi consumatori dovuti al supplemento di rete (art. 38 LEne), riteniamo che i consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0,5 GWh (grandi consumatori) debbano essere esonerati unicamente dal prelievo sul consumo eccedente detta soglia. Così facendo si garantirebbe l'equità di trattamento a tutti i consumatori finali, mentre i grandi consumatori avrebbero la possibilità finanziaria di pianificare e realizzare gli interventi atti a ridurre il loro consumo.

6. Legge sul Tribunale federale

La modifica proposta incide in modo che giudichiamo eccessivo sul diritto di ricorso riconosciuto, dall'art.12 LPN, ai comuni e alle organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio. Rileviamo comunque come l'allentamento del diritto di ricorso sia in controtendenza con la tradizione svizzera che riconosce a tale facoltà un valore positivo nell'interazione tra autorità e società civile.

7. Legge sul CO₂

Il Consiglio federale propone due varianti per il pagamento dei contributi globali ai cantoni (artt. 29 e 34): lo scrivente Consiglio privilegia la variante 2.

Tramite l'ulteriore aumento della tassa sui combustibili fossili, riteniamo che la variante 2 permetta un'incentivazione giusta ed economicamente efficace allo scopo di ridurre il consumo di questo tipo di combustibili e di favorire il processo di transizione verso le energie rinnovabili. Con la scelta di questa variante i cantoni saranno chiamati a rafforzare i propri impegni finanziari per poter rivendicare i contributi globali disponibili. Tuttavia condividiamo la proposta che i contributi finanziari non ottenibili possano essere accreditati al programma edifici.

8. Legge sull'imposta federale diretta e sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni

Quale premessa osserviamo che per avere un miglioramento generale della situazione sarebbe meglio un cambiamento generale di sistema con l'abolizione del valore locativo e conseguentemente di tutte le deduzioni per manutenzione degli immobili e degli interessi passivi.

Ritenuto come i tempi per questo passo non sembrano ancora maturi, è a nostro avviso necessario analizzare la proposta di modifica di legge da un punto di vista pragmatico.

Di fatto esiste già oggi la possibilità di sezionare un grosso investimento su periodi fiscali differenti in virtù della ripartizione dei pagamenti, voluta o meno, fino al saldo finale. Si ritiene dunque che la concessione di un "riporto" delle spese sugli investimenti non ammortizzati con il reddito imponibile nel primo anno sui due anni successivi, di fatto non costituisca una novità, ma semplicemente l'occasione per meglio legiferare su questi casi, ponendo dei limiti.

Volendo infatti ammettere la possibilità di riportare sui due anni successivi le spese non ammortizzate nel primo anno, sarebbe anzitutto necessario determinare nella legge il concetto di "spesa" ossia, determinare quale "evento determinante" deve essere considerato come "primo anno", se l'anno in cui vi è il primo versamento (1° acconto), l'anno in cui iniziano effettivamente i lavori o l'anno in cui i lavori terminano. Questi tre momenti potrebbero infatti essere molto diversi nella pratica.

Inoltre riteniamo che la qualifica delle spese per investimenti a risparmio energetico debba restare quella in vigore attualmente. Un cambiamento nel senso proposto dalla modifica di legge della riforma fiscale ecologica porterebbe a una grossa complicazione per le autorità di tassazione. Secondo la proposta esse dovrebbero infatti determinare lo standard energetico minimo a partire dal quale le spese per un investimento a risparmio energetico potrebbero essere concesse in deduzione, senza tuttavia essere in possesso delle relative qualifiche tecniche per farlo. Questo creerebbe inevitabilmente divergenze di opinione tra il fisco ed i contribuenti con conseguente aumento del carico di lavoro per tutte le nostre autorità (di tassazione, di reclamo, di ricorso, ecc.). Non da ultimo vi sarebbe da considerare l'incertezza nel diritto che una tale modifica potrebbe produrre a seguito delle menzionate divergenze di interpretazione.

Ci preme infine far notare che l'applicazione transitoria della norma non è sufficientemente chiara. In particolare si osserva che il termine di transizione nel progetto di legge non concorda con quello indicato e spiegato nel testo del rapporto esplicativo.


In conclusione ritenuto che la strategia energetica 2050 implica un cambiamento di grande portata si ritiene necessario il coinvolgimento di tutta la società, degli attori politici e dell'economia, affinché le proposte siano condivise e risultino da una volontà comune.

Uno sforzo che il nostro Cantone ha cercato di mettere in atto con l'elaborazione del Piano energetico cantonale che in molti suoi punti ha di fatto anticipato la strategia della Confederazione.

Sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione nella valutazione complessiva, cogliamo l'occasione, gentili Signore ed egregi Signori, per porgere i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Borradori

Il Cancelliere:



G. Gianella

Allegati:

Questionario TI relativo al progetto per la consultazione concernente la strategia energetica 2050

Copia p.c.:

Dipartimento del territorio

Dipartimento delle finanze e dell'economia

Divisione dell'ambiente

Divisione dell'economia

Divisione delle contribuzioni

Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

Sezione forestale

Sezione dello sviluppo territoriale

Sezione della circolazione

Ufficio giuridico del Dipartimento del territorio

Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili

Ufficio della caccia e della pesca

Ufficio della natura e del paesaggio

Ufficio dell'energia

Deputazione ticinese alle Camere federali

Questionario relativo al progetto per la consultazione concernente la Strategia energetica 2050

Organizzazione che compila il questionario:

Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Indice

Questionario relativo alla procedura di consultazione della Strategia energetica 2050	1
Domande generali	2
Legge sull'energia nucleare	2
Scopo, obiettivi e principi della legge sull'energia	3
Efficienza energetica.....	3
Edifici	3
Mobilità	5
Aziende di approvvigionamento energetico e imprese dell'economia energetica.....	6
Industria e servizi.....	6
Energie rinnovabili.....	7
Condizioni di raccordo e obbligo di ritiro e di remunerazione	9
Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità	9
Contributo unico per i piccoli impianti fotovoltaici.....	10
Supplemento rete.....	11
Centrali elettriche a combustibili fossili	11
Reti.....	12

Istruzioni per la compilazione: doppio clic sulla casella e clic su «Attivato».

Domande generali

1. È sostanzialmente d'accordo con il progetto in consultazione inerente la Strategia energetica 2050?

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

2. È d'accordo con la procedura suddivisa in fasi della Strategia energetica 2050 (seconda fase come da cifra 1.4 nel rapporto esplicativo)?

Rapporto esplicativo: 1.3 (primo pacchetto di misure), 1.4 (seconda fase)

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Si evidenzia come il programma sia molto ambizioso, specialmente a corto termine (2020), considerando i tempi d'attuazione delle proposte di legge. Particolarmente sensibili gli obiettivi per la domanda di energia elettrica, visto il suo ruolo di sostituzione ai vettori fossili.

3. È d'accordo nel mettere in relazione l'abbandono graduale dell'energia nucleare con il presente pacchetto di misure?

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Legge sull'energia nucleare

4. È d'accordo sul fatto che non vadano più rilasciate autorizzazioni di massima per la costruzione di nuove centrali nucleari?

Legge sull'energia nucleare, art. 12 cpv. 4 (nuovo)

Rapporto esplicativo: 1.2 e 2.2.6

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

A condizione che ciò non vada a scapito di possibili sviluppi tecnologici futuri e che anzi rappresenti uno stimolo per la ricerca nell'ottica della garanzia dell'approvvigionamento elettrico futuro.

Scopo, obiettivi e principi della legge sull'energia

5. È d'accordo sul fatto che gli obiettivi di incremento della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili e gli obiettivi in materia di consumo siano disciplinati sul piano legislativo?

LEne art. 2 e 4, avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: in generale e in particolare 1.2, 1.3, 1.6, 2.1 (capitolo 1)

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Concordiamo sull'utilità di stabilire obiettivi quantitativi. Rammentiamo però che gli stessi possono avere solo una valenza indicativa, dipendendo da fattori aleatori come ad esempio le precipitazioni nel caso della produzione idroelettrica. La liberalizzazione del mercato può rappresentare un ulteriore fattore di incertezza in questo contesto. Per questi motivi sarebbe auspicabile un'indicazione arrotondata o in termini percentuali per rapporto al fabbisogno presumibile. Inserire questi obiettivi nell'Ordinanza è pure una soluzione in quanto permette un adattamento meno complesso dal profilo procedurale.

Efficienza energetica

Edifici

6. È d'accordo con il previsto aumento, a partire dal 2015, dei mezzi complessivi di Confederazione e Cantoni per il rafforzamento del Programma Edifici ad un massimo di 600 milioni di franchi all'anno?

Legge sul CO₂, modifiche art. 29 e art. 34

Rapporto esplicativo: 1.3.1 (edifici) e 2.2.2

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

7. Quale variante preferisce per la modifica della base legale relativa all'impiego dei proventi della tassa sul CO₂ nel settore degli edifici?

Legge sul CO₂, modifiche art. 29 e art. 34

Rapporto esplicativo: 1.3.1 (edifici) e 2.2.2

- ☐ Variante 1 (legge sul CO₂, modifiche art. 29 e 34, variante 1)
☒ Variante 2 (legge sul CO₂, modifiche art. 29 e 34, variante 2)
☐ Nessuna delle due varianti
☐ Nessun parere

Osservazioni:

Tramite l'ulteriore aumento della tassa sui combustibili fossili, riteniamo che la variante 2 permetta un'incentivazione giusta ed economicamente efficace allo scopo di ridurre il consumo di questo tipo di combustibili e di favorire il processo di transizione verso le energie rinnovabili. Con la scelta di questa variante i cantoni saranno chiamati a rafforzare i propri impegni finanziari per poter rivendicare i contributi globali disponibili. Tuttavia condividiamo la proposta che i contributi finanziari non ottenibili possano essere accreditati al programma edifici.

8. È d'accordo sul fatto che i costi per gli investimenti edilizi, che servono a risparmiare energia o a proteggere l'ambiente, possano godere di deduzioni fiscali per un periodo di tre anni e che dal 2025 gli investimenti (cfr. Rapporto esplicativo: 2.2.3) destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente possano essere dedotti fiscalmente soltanto se l'edificio in questione presenta un determinato standard energetico minimo?
- Legge federale sull'imposta federale diretta, art. 31a (nuovo), art. 32 cpv. 2^{bis} (nuovo), art. 32 cpv. 2^{ter} (nuovo), art. 67a (nuovo) e art. 205e (nuovo); Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, art. 9 da cpv. 3^{bis} a cpv. 3^{quinq} (nuovo), art. 10 cpv. 1^{ter} (nuovo), art. 25 cpv. 1^{ter} e art. 72q (nuovo) e 78f (nuovo)*
- Rapporto esplicativo: 1.3.1 (edifici), 2.2.3 e 2.2.4*

☐ Sì ☒ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Quale premessa osserviamo che per avere un miglioramento generale della situazione si condivide la posizione della FDK del 26 marzo 2012 secondo la quale sarebbe meglio un cambiamento generale di sistema con l'abolizione del valore locativo e conseguentemente di tutte le deduzioni per manutenzione degli immobili e degli interessi passivi.

Ritenuto come i tempi per questo passo non sembrano ancora maturi, è a nostro avviso necessario analizzare la proposta di modifica di legge da un punto di vista pragmatico. Attualmente il contribuente ha la possibilità, sia a livello federale, sia a livello cantonale, di optare annualmente per il metodo di deduzione effettivo o per quello forfettario. Egli può in questo modo sfruttare al meglio l'opportunità di pianificazione degli interventi nei propri immobili. Se si volesse operare un intervento legislativo restrittivo a livello federale nell'ambito delle deduzioni per manutenzione degli immobili, ci si dovrebbe, a nostro avviso, anzitutto chiedere se è opportuno continuare a lasciare al contribuente questa facoltà di scelta.

Tutto ciò premesso e considerato che le spese di manutenzione sono delle spese per il conseguimento di un utile (Gewinnungskosten), segnatamente, di un utile da fonte immobiliare (es. canoni di locazione, valore locativo, ecc.), va detto che secondo la dottrina queste andrebbero detratte dal reddito imponibile nel periodo in cui vengono effettivamente spese (E. Höhn/R. Waldburger, Steuerrecht Band I, § 14. N. 111). Nella prassi questo concetto viene interpretato come il periodo fiscale in cui avviene un pagamento di questa spesa, si riferisca questa ad un acconto prima dell'inizio dei lavori, ad un acconto in corso d'opera o ad un conguaglio.

Di fatto esiste quindi già oggi la possibilità di sezionare un grosso investimento su periodi

fiscali differenti in virtù della (voluta o meno) ripartizione dei pagamenti fino al saldo finale. Si ritiene dunque che la concessione di un "riporto" delle spese sugli investimenti non ammortizzati con il reddito imponibile nel primo anno (anno X) sui due anni successivi, di fatto non costituisca una novità, ma semplicemente l'occasione per meglio legiferare su questi casi, ponendo dei limiti.

Volendo infatti ammettere la possibilità di riportare sui due anni successivi le spese non ammortizzate nel primo anno, sarebbe anzitutto necessario determinare nella legge il concetto di "spesa" ossia, determinare quale "evento determinante" deve essere considerato come "primo anno", se l'anno in cui vi è il primo versamento (1° acconto), l'anno in cui iniziano effettivamente i lavori o l'anno in cui i lavori terminano. Questi tre momenti potrebbero infatti essere molto diversi nella pratica.

Per quanto attiene al resto dei commenti esposti nel parere della CSI concordiamo sul fatto che la qualifica delle spese per investimenti a risparmio energetico dovrebbe restare quella in vigore attualmente. Un cambiamento nel senso proposto dalla modifica di legge della riforma fiscale ecologica porterebbe ad una grossa complicazione per le autorità di tassazione. Secondo la proposta esse dovrebbero infatti determinare lo standard energetico minimo a partire dal quale le spese per un investimento a risparmio energetico potrebbero essere concesse in deduzione, senza tuttavia essere in possesso delle relative qualifiche tecniche per farlo. Questo creerebbe inevitabilmente divergenze di opinione tra il fisco ed i contribuenti con conseguente non indifferente ulteriore carico di lavoro per tutte le autorità coinvolte (di tassazione, di reclamo, di ricorso, ecc.). Non da ultimo vi sarebbe da considerare l'incertezza nel diritto che una tale modifica potrebbe produrre a seguito delle menzionate divergenze di interpretazione.

Ci preme infine far notare che l'applicazione transitoria della norma non è sufficientemente chiara. In particolare si osserva che il termine di transizione nel progetto di legge non concorda con quello indicato e spiegato nel testo del rapporto esplicativo.

In conclusione, si concorda con la possibilità di accettare un cambiamento in base al quale le spese in esubero su investimenti a risparmio energetico potrebbero in futuro essere dedotte sui due anni fiscali successivi all'anno dell'investimento (anno X, da chiarire esattamente cosa si intende), ma senza cambiare il concetto attuale di spesa a risparmio energetico.

Mobilità

9. È d'accordo con la riduzione del valore obiettivo inerente le emissioni di CO₂ per le automobili di nuova immatricolazione a mediamente 95 g CO₂/km entro la fine del 2020?

Legge sul CO₂, modifica art. 10

Rapporto esplicativo: 1.3.1 (mobilità) e 2.2.2

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

È opportuno sottolineare che l'efficienza energetica deve essere anche una questione di pianificazione del territorio e non solo (o soprattutto) di progressi in campo tecnologico e gestionale. Oltre a garantire un maggior coordinamento tra mobilità e insediamenti, è necessario promuovere uno sviluppo urbano più efficiente in termini energetici. In ogni caso auspichiamo che le misure per il settore della mobilità che erano già state individuate e non

più poste in consultazione siano riprese. In particolare ci riferiamo al bonus per l'acquisto per veicoli molto efficienti.

10. È d'accordo con l'introduzione di un valore obiettivo inerente le emissioni di CO₂ per gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri di nuova immatricolazione e con la definizione di un valore medio di 175 g CO₂/km entro la fine del 2017 e di 147 g CO₂/km entro la fine del 2020?

Legge sul CO₂, modifica art. 10

Rapporto esplicativo: 1.3.1 (mobilità) e 2.2.2

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

v. osservazioni domanda 9.

Aziende di approvvigionamento energetico e imprese dell'economia energetica

11. È d'accordo sul fatto che le aziende di approvvigionamento elettrico debbano raggiungere obiettivi inerenti il costante aumento dell'efficienza nel consumo elettrico (mediante l'introduzione di cosiddetti certificati bianchi)?

LEne, artt. da 43 a 46, avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 1.3.1 (aziende di approvvigionamento energetico) e 2.1 (capitolo 6, sezione 3).

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

12. È d'accordo sul fatto che la Confederazione, per ragioni di trasparenza e informazione, possa obbligare le imprese dell'economia energetica a pubblicare dati (in particolare sul consumo di energia elettrica e termica di gruppi di clienti e relativi a offerte e misure per la promozione delle energie rinnovabili e indigene e dell'efficienza energetica)?

LEne, art. 62 avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 2.1 (capitolo 9)

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Industria e servizi

13. È d'accordo con l'estensione del regime dei bandi di gara al settore della produzione e della distribuzione di elettricità?

LEne, art. 33, avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 1.3.1 (industria e servizi) e 2.1 (capitolo 4)

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Pur concordando con l'idea del bando di gara per il settore energetico si constata che il nuovo art. 33 che sostituisce il vecchio 7a è molto più snello e generale, di conseguenza è difficile percepire quali possano essere le ripercussioni in questo settore. Sicuramente c'è molto potenziale anche in questo ma riteniamo che per garantire una trasparenza di applicazione sarà indispensabile ampliare l'articolo, o la relativa ordinanza, con tutte le informazioni utili.

14. È d'accordo sul fatto che i consumatori finali con un consumo di elettricità superiore a 0,5 GWh all'anno possano impegnarsi nei confronti della Confederazione per l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO₂, ottenendo la restituzione del supplemento rete?

LEne, art. 38, avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 1.3.1 (industria e servizi) e 2.1 (capitolo 5, sezione 1)

☐ Sì ☒ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Per condividendo il principio che cerca di limitare le ricadute negative per i grandi consumatori dovuti al supplemento di rete (art. 38 LEne), riteniamo che i consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0,5 GWh (grandi consumatori) debbano essere esonerati unicamente dal prelievo sul consumo eccedente detta soglia (previo l'impegno nei confronti della Confederazione per l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO₂). Così facendo si garantirebbe l'equità di trattamento a tutti i consumatori finali, mentre i grandi consumatori avrebbero la possibilità finanziaria di pianificare e realizzare gli interventi atti a ridurre il loro consumo.

Energie rinnovabili

15. È d'accordo con l'introduzione di una pianificazione comune di Confederazione e Cantoni e di un piano di sviluppo delle energie rinnovabili a livello nazionale?

LEne, art. 11 e 12, avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 1.3.2 (misure di sostegno), 2.1 (capitolo 2, sezione 2)

☐ Sì ☒ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

La proposta di modifica della LEne introduce un nuovo strumento nella forma di un "Piano del potenziale di sviluppo" (art. 12), la cui valenza non è chiara. Pur presentando delle affinità con lo strumento del "Piano settoriale", dalla documentazione si evince che l'obiettivo non è quello di introdurre un nuovo Piano settoriale, ma di indurre una "pianificazione comune dei

Cantoni" (art. 11 cpv. 1) per "consentire di sfruttare in modo appropriato i potenziali esistenti" (art. 11 cpv. 2).

I risultati della pianificazione dei Cantoni dovrebbero poi confluire nel citato Piano del potenziale di sviluppo (art. 12 cpv. 1), che la Confederazione approva e di cui tiene conto nel quadro della procedura di approvazione dei piani direttori (art. 12 cpv. 3).

Questo meccanismo presenta numerosi problemi. Innanzi tutto non si comprende perché si opti per la creazione di un nuovo strumento anziché utilizzare quelli già a disposizione, in particolare quello del Piano settoriale. Neppure la valenza del nuovo Piano del potenziale di sviluppo è chiara. Dalla documentazione sembra di poter evincere che tale piano non sia vincolante, salvo poi constatare a livello di legge che lo stesso costituisce una base per l'approvazione dei piani direttori da parte della Confederazione.

Tale modo di procedere non garantisce nemmeno un approccio uniforme da parte dei Cantoni e la creazione di una visione nazionale coerente, capace di tenere conto di tutti gli interessi in gioco ed effettuare una ponderazione degli interessi che superi i confini cantonali.

16. È d'accordo sul fatto che i Cantoni siano obbligati a definire nel piano direttore regioni e sezioni di corsi d'acqua adeguate, in particolare per la forza idrica ed eolica, e a presentare un relativo piano di utilizzazione?

LEne, art. 13, avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 1.3.2 (misure di sostegno), 2.1 (capitolo 2, sezione 2)

☐ Sì ☒ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

La necessità di includere il tema dell'energia nel Piano direttore è assodata e il Canton Ticino si è già mosso in questa direzione elaborando una specifica scheda (V3 Energia). A livello federale, l'eventuale contenuto minimo dei piani direttori in materia di energia dovrebbe se del caso essere inserito nella LPT e non nella LEne, come proposto (cfr. art. 13 cpv. 1).

In base al principio di sussidiarietà, nemmeno il riferimento alla pianificazione delle utilizzazioni (art. 13 cpv. 2), di competenza dei Comuni, è pertinente. Oltretutto non è nemmeno necessario, considerato che a questo proposito la LPT è sufficientemente esaustiva.

17. È d'accordo sul fatto che venga sancito un interesse nazionale per i nuovi impianti che impiegano le energie rinnovabili a partire da determinate dimensioni e di una certa rilevanza?

LEne, art. 14, avamprogetto del 28 settembre 2012.

Rapporto esplicativo 1.3.2 (misure di sostegno), 2.1 (capitolo 2, sezione 2)

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Per quanto riguarda il cpv. 4 si segnala che la determinazione della grandezza e dell'importanza degli impianti deve avvenire in ogni caso e in collaborazione con i Cantoni, le cerchie economiche e le associazioni di tutela dell'ambiente. A nostro parere risulta eccessiva

l'attribuzione, anche in via eccezionale, di un interesse nazionale equivalente o superiore secondo l'art. 6 cpv. 2 LPN nel caso di impianti di piccola dimensione (così come proposto dall'art. 15). Riteniamo infatti che, creando le basi per il riconoscimento dell'interesse superiore a qualsiasi progetto che riguardi le energie rinnovabili, seppur dipendenti dalla rilevanza per gli obiettivi di sviluppo (si ritiene a livello nazionale, benché non specificato), si svuotino di significato i principi e gli obiettivi di tutela dei biotopi e dei paesaggi inventariati. Pur riconoscendo l'importanza del settore energetico, una simile impostazione appare sproporzionata e pertanto richiediamo che per i motivi evidenziati l'art. 15 LEn sia stralciato o quantomeno riformulato considerata anche la sua esposizione alquanto confusa.

Condizioni di raccordo e obbligo di ritiro e di remunerazione

18. È d'accordo con l'introduzione di una regola del consumo proprio, ossia la creazione per legge della possibilità per i gestori degli impianti di utilizzare l'energia prodotta?

LEn, art. 17, capoverso 2, avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 1.3.2 (sostegno finanziario) e 2.1 (capitolo 3, sezione 1)

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

19. È d'accordo con l'esclusione dal gruppo degli impianti aventi diritto di partecipare al sistema di remunerazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti e dei forni per l'incenerimento di fanghi, come pure degli impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili?

LEn, art. 18 capoverso 4, avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 1.3.2 (sostegno finanziario) e 2.1 (capitolo 3, sezione 2)

☐ Sì ☒ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Le motivazioni a supporto dell'esclusione non ci sembrano pertinenti.

20. È d'accordo con la limitazione dei mezzi finanziari disponibili annualmente per la promozione degli impianti fotovoltaici? Tale contingentamento è destinato a sostituire l'attuale regola, basata su più livelli, che prevede un tetto massimo complessivo e dei tetti parziali.

LEn, art. 20, avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 1.3.2 (sostegno finanziario) e 2.1 (capitolo 3, sezione 2)

☐ Sì ☒ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Non condividiamo il principio di penalizzare una singola tecnologia di produzione di energia rinnovabile tramite la limitazione dei mezzi a disposizione ogni anno per i gestori di impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di corrente elettrica. Il tutto deve essere analizzato in un'ottica di copertura e di garanzia di approvvigionamento elettrico con la dismissione degli impianti nucleari esistenti. Di conseguenza riteniamo che gli artt. 20 e 30 LEn vadano stralciati.

21. È d'accordo sul fatto che per l'esecuzione del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità e dei nuovi compiti (rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, sistema di remunerazione per gli impianti di cogenerazione) venga istituito un organo specifico sotto forma di una società affiliata della società nazionale di rete?

LEn, art. 65 e 66 avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 2.1 (capitolo 10)

☐ Sì ☐ No ☒ Nessun parere

Osservazioni:

Contributo unico per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

22. È d'accordo sul fatto che la promozione degli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 10 kW avvenga al di fuori del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità?

LEn, art. 28–30, avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 1.3.2 (sostegno finanziario) e 2.1 (capitolo 3, sezione 3)

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

23. È d'accordo sul fatto che la promozione degli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 10 kW avvenga mediante un contributo unico (rimunerazione unica) anziché mediante la remunerazione per l'immissione di elettricità? Oppure preferisce, in alternativa alla remunerazione unica, il net metering come strumento per la futura promozione degli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 10 kW?

LEn, art. 28–30, avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 1.3.2 (sostegno finanziario) e 2.1 (capitolo 3, sezione 3)

☒ Rimunerazione unica
☐ Net metering
☐ Nessuna delle opzioni indicate

Osservazioni:

24. È d'accordo sul fatto che gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni con una potenza inferiore a 10 kW siano depennati dalla lista d'attesa (senza decisione positiva) del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità e che la relativa promozione avvenga mediante la remunerazione unica?

L'Ene, art. 71, avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 2.1 (capitolo 3, sezione 2 e capitolo 12)

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Supplemento rete

25. È d'accordo con l'abolizione del tetto massimo complessivo e dei tetti parziali per il finanziamento delle remunerazioni?

L'Ene, art. 36 avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 1.3.2 (sostegno finanziario) e 2.1 (capitolo 5)

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Andranno comunque ponderati con attenzione gli interessi socioeconomici in gioco, così come andrà valutata la possibilità di introdurre un criterio minimo di efficienza per le diverse tecnologie.

Centrali elettriche a combustibili fossili

26. È d'accordo con l'introduzione di un sistema di remunerazione per gli impianti di cogenerazione?

L'Ene, art. 31 segg., avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 1.3.3 e 2.1 (capitolo 3, sezione 4)

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Solo per gli impianti che sfruttano completamente il calore generato.

27. È d'accordo con la fascia entro cui viene effettuata la promozione secondo il sistema di remunerazione per gli impianti di cogenerazione (impianti con una potenza termica compresa tra 0,35 MW e 20 MW)?

L'Ene, art. 31 cpv. 1, avamprogetto del 28 settembre 2012

Rapporto esplicativo: 1.3.3 e 2.1 (capitolo 3, sezione 4)

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

28. È d'accordo con l'introduzione di un obbligo di compensazione di tutte le emissioni prodotte, e della contemporanea esenzione dalla tassa sul CO₂, per gli impianti di cogenerazione che partecipano al relativo sistema di remunerazione?

Legge sul CO₂, art. 22 cpv. 4^{bis} (nuovo)

Rapporto esplicativo: 1.3.3 e 2.2.2

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

29. Quali possibilità di promozione alternative vede per gli impianti di cogenerazione?

.....
.....
.....
.....

Reti

30. È d'accordo con le regolamentazioni proposte volte ad accelerare le procedure nel settore del diritto sull'elettricità? In particolare con il fatto che la possibilità di adire il Tribunale federale sia limitata alle questioni di diritto di importanza fondamentale.

Legge sul Tribunale federale, art. 83 lett. w (nuovo)

Rapporto esplicativo: 1.3.4 e 2.2.1

☐ Sì ☒ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

Le modifiche proposte incidono in modo eccessivo sul diritto di ricorso riconosciuto, dall'art.12 LPN, ai comuni e alle organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio. L'allentamento del diritto di ricorso è inoltre in contrasto con la tradizione svizzera che riconosce a tale facoltà un valore positivo nell'interazione tra autorità e società civile.

31. È d'accordo con le regolamentazioni proposte per l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti e la relativa attribuzione dei costi?

In particolare con le norme di delegazione per l'introduzione e la definizione di requisiti minimi, nonché la possibilità per i gestori di rete di trasferire ai clienti finali, come costi di rete computabili, i costi connessi all'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti prescritti per legge.

Legge sull'approvvigionamento elettrico, art. 15 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo) e art. 17a (nuovo)

Rapporto esplicativo: 1.3.4 e 2.2.8

☒ Sì ☐ No ☐ Nessun parere

Osservazioni:

